

# Ordinanza sulla Commissione federale per la protezione NBC (OCNBC)

del 18 giugno 2008 (Stato 15 luglio 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 7 della legge federale del 22 marzo 1991<sup>1</sup> sulla radioprotezione,  
*ordina:*

## **Art. 1** Posizione

<sup>1</sup> La Commissione federale per la protezione NBC (Commissione NBC) è una commissione amministrativa permanente ai sensi degli articoli 4 lettera b e 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>2</sup> sulle commissioni.

<sup>2</sup> Sul piano amministrativo è annessa all'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP).

## **Art. 2** Compiti

<sup>1</sup> La Commissione NBC svolge i compiti seguenti:

- a. fornisce consulenza al Consiglio federale, ai Dipartimenti e agli uffici federali ad essi subordinati nel campo della preparazione e del coordinamento della protezione NBC di persone, di animali e dell'ambiente;
- b. prende posizione in occasione di procedure di consultazione o indagini conoscitive su atti normativi concernenti il settore NBC o che hanno conseguenze per il settore NBC;
- c. aggiorna periodicamente la strategia per la protezione NBC della Svizzera e propone misure per migliorare la protezione NBC a livello nazionale;
- d. fornisce consulenza agli organi federali e cantonali incaricati della protezione NBC nell'ambito di organizzazioni d'intervento e di soccorso;
- e. in materia di radioprotezione collabora con la Commissione federale della radioprotezione e della sorveglianza della radioattività e con la Commissione federale per la sicurezza degli impianti nucleari;
- f. in materia di protezione biologica collabora con la Commissione federale per la sicurezza biologica.

<sup>2</sup> In caso di necessità, il presidente della Commissione informa l'opinione pubblica in merito alle attività della Commissione NBC.

RU 2008 3153

<sup>1</sup> RS 814.50

<sup>2</sup> RS 172.31

**Art. 3** Rendiconto

La Commissione NBC fornisce al Consiglio federale un rendiconto annuale della sua attività.

**Art. 4** Composizione

<sup>1</sup> La Commissione NBC consta di al massimo 15 membri.

<sup>2</sup> Essa si compone di:

- a. un presidente;
- b. un vicepresidente;
- c. altri membri.

<sup>3</sup> La scelta dei membri è retta dagli articoli 7–10 dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>3</sup> sulle commissioni.

**Art. 5** Ufficio

<sup>1</sup> La Commissione NBC dispone di un Ufficio. Questo assiste la Commissione in campo scientifico e amministrativo.

<sup>2</sup> Dal punto di vista amministrativo, l'Ufficio è subordinato all'UFPP.

<sup>3</sup> Esso sottostà alla vigilanza tecnica del presidente della Commissione NBC.

**Art. 6** Periti

La Commissione NBC può fare capo a periti per consulenza o per la redazione di rapporti o pareri.

**Art. 7** Mezzi finanziari

I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti della Commissione NBC devono essere iscritti nel preventivo dell'UFPP.

**Art. 8** Segreto d'ufficio

I membri della Commissione NBC e i periti di cui si avvale sottostanno al segreto d'ufficio secondo le disposizioni del Codice penale<sup>4</sup>.

**Art. 9** Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 24 gennaio 1990<sup>5</sup> sulla protezione atomica e chimica coordinata è abrogata.

<sup>3</sup> RS 172.31

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> [RU 1990 278]

**Art. 10** Diritto vigente: modifica

Le seguenti ordinanze vengono modificate come segue:

*1. Ordinanza del 28 novembre 1983<sup>6</sup> sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari*

*Art. 18 cpv. 3*

...

*2. Ordinanza del 22 giugno 1994<sup>7</sup> sulla radioprotezione*

*Art. 17 cpv. 2*

...

**Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2008.

<sup>6</sup> RS 732.33. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

<sup>7</sup> RS 814.501. La modifica qui appresso è inserita nell'O menzionata.

